

**Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.**

**Art. 4**

*(Oggetto dell'attività di tassidermia)*

**1.** Fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

**a)** fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;

**b)** fauna proveniente dall'estero, purché l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel Paese d'origine e nel rispetto degli accordi internazionali;

**c)** fauna domestica;

**d)** fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati;

**e)** salvo quanto previsto dall'articolo 5, fauna rinvenuta morta per cause naturali o accidentali.